

## ACCORDO DI RINNOVO PARTE ECONOMICA CCNL

### MINIMI TABELLARI

Aumento dei minimi tabellari (parametrato 100÷210 come da tabella allegata) pari a Euro 100 al 5° livello di cui:

Euro 60 a decorrere dal 1° gennaio 2006;

Euro 25 a decorrere dal 1° ottobre 2006;

Euro 15 a decorrere dal 1° marzo 2007.

### UNA TANTUM

Ai lavoratori in forza alla data del presente accordo, verrà corrisposto un importo di Euro 320, onnicomprensivo e non incidente sul TFR, a titolo di arretrati retributivi per l'anno 2005 secondo le modalità già in atto, erogabile in due tranches di pari importo, la prima nel mese di febbraio e la seconda nel mese di luglio 2006.

### ELEMENTO PEREQUATIVO

Ai lavoratori in forza alla data del 1° giugno 2007, che nel 2006 (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal contratto collettivo nazionale di lavoro (ad es. lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o formule retributive analoghe) e privi di contrattazione di secondo livello con contenuti economici, verrà erogata con la retribuzione del mese di giugno 2007, a titolo perequativo, una cifra in forma annua sperimentale pari a 130 Euro, onnicomprensiva e non incidente sul TFR, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal Ccnl inferiori a 130 Euro annue.

Nel prossimo rinnovo normativo, le parti definiranno come superare la forma sperimentale attraverso uno specifico istituto salariale anche alla luce di quanto eventualmente definito a livello confederale nell'ambito del prossimo confronto sulla revisione del Protocollo del 23 luglio 1993.

### VALORE PUNTO

Le parti concordano che nel prossimo rinnovo del Ccnl, per determinare gli incrementi retributivi, verrà adottato un valore punto di 17,55 Euro.

### DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 2006 e scade il 30 giugno 2007.

Le parti concordano altresì di fissare la scadenza del CCNL al 30 giugno 2007 anche per quanto concerne la parte normativa.

### DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Le parti si danno atto che l'incremento dei minimi tabellari è pari a 6,0 punti percentuali ed è comprensivo di una quota relativa al recupero dello scarto tra inflazione programmata ed effettiva relativa al biennio 2003-2004 pari a 0,9 punti percentuali.

Pertanto, in sede di rinnovo del Ccnl, la crescita percentuale relativa al periodo gennaio 2005-giugno 2007 sarà assunta a riferimento ai fini della comparazione da effettuare secondo i criteri definiti dal Protocollo del 23 luglio 1993.

QUOTA CONTRIBUZIONE *UNA TANTUM*

Ai lavoratori non iscritti al sindacato verrà richiesta una quota di contribuzione a favore dei sindacati stipulanti pari a 30 Euro con delega in positivo e secondo modalità che verranno successivamente definite.

Roma, 19 gennaio 2006

## INCREMENTO DEI MINIMI PER LIVELLO

CTG	1^ tranche	2^ tranche	3^ tranche	TOTALE
1	37,50	15,63	9,37	62,50
2	43,88	18,28	10,97	73,13
3	51,75	21,56	12,94	86,25
4	54,75	22,81	13,69	91,25
5	60,00	25,00	15,00	100,00
5 s	66,38	27,66	16,59	110,63
6	71,25	29,69	17,81	118,75
7	78,75	32,81	19,69	131,25

In relazione all'Accordo 19 gennaio 2006, le parti concordano il seguente testo riguardante l'una tantum:

### ***UNA TANTUM***

Ai lavoratori in forza alla data del 19 gennaio 2006, é corrisposto, a titolo di arretrati retributivi, un importo forfettario lordo di 320 Euro suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2005. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

L'importo dell'*una tantum*, è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed é quindi comprensivo degli stessi.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 Codice civile, l'*una tantum* é esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Il suddetto importo verrà erogato in due rate pari a:

- 160,00 euro nel corso del mese di febbraio 2006;
- 160,00 euro nel corso del mese di luglio 2006.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.

Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2005, con pagamento di indennità a carico dell'istituto competente e di integrazione a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra.

Ai lavoratori che nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2005 fruiscano di trattamenti di Cassa integrazione guadagni, di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali l'importo dell'*una tantum* sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.

Roma, 21 febbraio 2006.

In relazione all'Accordo 19 gennaio 2006, le parti concordano di sostituire le tabelle contenenti le percentuali di concottimo e dell'utile minimo di cottimo di cui agli artt. 8 e 11, disciplina speciale, parte prima, con quelle di seguito riportate:

1. le percentuali di maggiorazione della paga base di fatto per i lavoratori concottimisti sono modificate come segue:

Categorie	Percentuali in vigore dal 1° gennaio 2006		
	per partecipazioni al cottimo fino al 50 per cento	per partecipazioni al cottimo fino all'80 per cento	per partecipazioni al cottimo oltre l'80 per cento
1a .....	0,89%	0,98%	1,07%
2a .....	0,97%	1,06%	1,14%
3a .....	1,05%	1,13%	1,21%
4a .....	1,04%	1,20%	1,29%
5a .....	1,11%	1,20%	1,28%

Categorie	Percentuali in vigore dal 1° ottobre 2006		
	per partecipazioni al cottimo fino al 50 per cento	per partecipazioni al cottimo fino all'80 per cento	per partecipazioni al cottimo oltre l'80 per cento
1a .....	0,88%	0,96%	1,05%
2a .....	0,95%	1,05%	1,12%
3a .....	1,03%	1,11%	1,19%
4a .....	1,02%	1,18%	1,26%
5a .....	1,09%	1,18%	1,25%

Categorie	Percentuali in vigore dal 1° marzo 2007		
	per partecipazioni al cottimo fino al 50 per cento	per partecipazioni al cottimo fino all'80 per cento	per partecipazioni al cottimo oltre l'80 per cento
1a .....	0,88%	0,96%	1,05%
2a .....	0,95%	1,05%	1,11%
3a .....	1,02%	1,10%	1,18%
4a .....	1,01%	1,17%	1,25%
5a .....	1,08%	1,17%	1,24%

2. L'utile minimo di cottimo non dovrà essere inferiore alle seguenti percentuali dei minimi di paga base:

Categorie	Percentuali in vigore dal 1° gennaio 2006	Percentuali in vigore dal 1° ottobre 2006	Percentuali in vigore dal 1° marzo 2007
1a .....	1,07%	1,05%	1,05%
2a .....	1,14%	1,12%	1,11%
3a .....	1,21%	1,19%	1,18%
4a .....	1,29%	1,26%	1,25%
5a .....	1,28%	1,25%	1,24%

Roma, 21 febbraio 2006.